



**COMUNE DI TORRE LE NOCELLE**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

---

**A tutti i dipendenti**  
**E p.c. Sindaco**

**OGGETTO: Circolare informativa - Whistleblowing**

Egregi in indirizzo,

il nostro ordinamento tutela i dipendenti che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è realizzata, in particolare, attraverso la disciplina introdotta dall'art. 54-bis del dlgs n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come oggi vigente a seguito delle modifiche sostanziali apportate dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

Questa disciplina ha regolato, sul piano dell'ordinamento, l'istituto comunemente noto come *whistleblowing*.

Alla luce delle norme vigenti, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Sussistono poi delle ulteriori garanzie che presidiano l'anonimato di chi denuncia.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001, «l'identità del segnalante non può essere rivelata».

Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici regola la materia all'articolo 10 prevedendo un regime di responsabilità specifica per i soggetti che gestiscono le segnalazioni di cui all'art. 54-bis cit. In virtù del Codice, il destinatario delle segnalazioni di illeciti è il Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della giustizia, che è anche il soggetto competente a svolgere l'istruttoria circa i fatti segnalati. Per l'esercizio di questi compiti, tuttavia, il RPCT può avere necessità di svolgere atti istruttori o comunque altre attività che comportano la comunicazione del nome del denunciante; i membri del gruppo di lavoro che operano con il Responsabile della prevenzione della corruzione "sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile" (art. 10, comma 2, Codice).

Pertanto si invitano tutti i dipendenti che dovessero venire a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, a voler comunicare tali circostanze all'indirizzo di posta elettronica dello scrivente: [orciuoliarmando@gmail.com](mailto:orciuoliarmando@gmail.com).

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale  
Dott. Armando Orciuoli